



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11736 del 2024, proposto da

Isabella Catanzaro, Cristiana Epicoco, Marianna Facciorusso, Anna Lacaita, Anna Leone, Anna Massafra, Lucrezia Moccia, Madia Mola, Paola Muolo, Maria Paola Pastore, Antonio Pellegrino, Anna Pizzarelli, Anna Ronca, Rosa Serafini, Davide Settembrini, Laura Spinelli, Viviana Stano, Elisa Taurino, Flavia Zippo, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Clara Di Martino, Luigi Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Mariagrazia Colonna, Patrizia Mercedes Piepoli, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45181 del 9 agosto 2024 (doc. 1) con il quale, all'esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575/2023 ("Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"), "con riferimento alla classe di concorso A022 –Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Puglia (posti n. 147 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)" è stata "approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantiesimi e tenuto conto delle preferenze", e della "graduatoria definitiva di merito" ad esso allegata che ne costituisce parte integrante (doc. 2), nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;

- dell'avviso della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 (doc. 3) e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla "Graduatoria definitiva di merito - CLC A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado" (doc. 4), nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra:

- dell'avviso ai candidati della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024 (doc. 5), con cui l'Ufficio ha precisato "che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di "idonei"", nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di

merito, in parte qua:

- decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (doc. 6) e
- del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” (doc. 7);
- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale (doc. 8); nonché, comunque, sempre in parte qua,
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024 (doc.

9)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito *ex art. 12 bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

5. Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a

procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

6. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

7. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

8. Vista, altresì, l'istanza istruttoria formulata dalla parte ricorrente, che chiede disporsi, nei confronti dell'Amministrazione resistente, l'ordine di deposito dell'elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei con specificazione delle riserve;

9. Ritenuto, impregiudicata ogni decisione nel merito, di accogliere la predetta istanza e di assegnare all'Amministrazione termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere;

10. Ritenuto che le esigenze di tutela rappresentate dalla parte ricorrente possano essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

11. Ritenuto, quanto alle spese della presente fase, di rinviarne al merito la relativa statuizione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito e la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione,
- autorizza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione,
- ordina all'Amministrazione resistente il deposito dell'elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei con specificazione delle riserve, assegnando alla stessa termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere;

- fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 20 maggio 2025.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Francesca Dello Sbarba**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**